

Aspetti giuridici e legislativi della gestione delle cave in età romana

Abstract: *It is not possible to give a general account of the organization of the mining industry of roman times, ownership, administration and labour condition, as these changed inevitably as a result of historical and cultural developments throughout the centuries. The sources are too fragmentary.*

In the republican times except for mines working vital minerals, which were rented for five years by censors who controlled them and publicans who worked them, all properties were in private hands. Most information is available for the mines in the countries acquired by Rome during the later republic and empire periods. Basically Rome owned the mineral rights and the mines had direct imperial administration. The epigraphic documentation light up the administration of the quarry of Luni, as this change. Not exist at the moment neither a general roman law of mines nor an authorization ex lege to exploit, the roman jurisprudence only take care of privates conflicts of ownership; information legislative is fragmentary (in the republican times lex censoria, in the imperial times lex metallis dicta Vipascensis), in the IV century a. Ch. some emperors take care of fiscal questions respect quarry.

Di gestione delle miniere e delle cave, *metalla et lapicidinae*¹, e di legislazione relativa all'organizzazione e allo sfruttamento del sottosuolo, vorremmo poter tracciare un quadro più saldo e completo, ma la documentazione a nostra disposizione, letteraria, archeologica, epigrafica, è troppo frammentaria, discontinua nel tempo e nello spazio, a macchia di leopardo, perché si possano chiarire in maniera soddisfacente gli aspetti regolamentari o mettere in luce le concezioni giuridiche che sono sottostanti alla situazione patrimoniale e gestionale del sottosuolo. Di conseguenza il livello di conoscenze sufficientemente certe è basso e quello delle ipotesi è ancora alto, come spesso accade per gli studi di antichistica, nonostante i notevoli apporti che sono venuti, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, da parte di studiosi di varie discipline, umanistiche e tecniche, che, ciascuno per la loro specializzazione, ma purtroppo spesso tra loro non colloquianti, hanno contribuito ad una maggio-

re conoscenza delle modalità di produzione, del ruolo dello stato e degli imprenditori nella gestione, della distribuzione dei materiali, dei meccanismi della committenza.

Alcune questioni giuridiche

Una premessa: esisteva un diritto minerario romano, nel senso moderno del termine?

Giovanni Negri, studioso di diritto, un cui testo porta appunto tale titolo², non esita ad affermare che le fonti non ci permettono di ricostruire in una visione di insieme il regime giuridico delle miniere e delle cave. E questo perché noi abbiamo a disposizione filoni di documentazione, quello giurisprudenziale, quello legislativo, quello delle tarde costituzioni imperiali, che, come osserva a ragione il Negri, si collocano su piani diversi, anche dal punto di vista metodologico, e non giungono mai a comporsi in un discorso unitario, né nella dottrina dei giuristi classici, né nel pensiero giuridico moderno, e

* Professore Università di Bologna Facoltà di Lettere, Dipartimento di Storia Antica - gabriella.poma@unibo.it

¹ Il termine *metalla* spesso assume un valore ampio e generale, indicando miniere e cave, vedi TLL, VIII, p. 871, s.v. *metallum*.

² NEGRI 1985.

in tal ultimo caso per ragioni metodologiche, perché le fonti sono eterogenee³.

I testi giurisprudenziali, raccolti nel Digesto, ci conservano pareri, spesso in conflitto, su questioni che riguardano quasi esclusivamente i giacimenti privati. Si tratta di dirimere questioni di diritto privato, ad esempio la connessione delle cave e miniere con l'usufrutto di fondi agricoli in cui appunto esse insistano, le servitù rustiche, la vendita del podere *exceptis lapicidinis*, la gestione delle cave aperte in un fondo dotale, i limiti verticali della proprietà fondiaria, la teorica dei frutti (perché il sottosuolo dà frutti come il suolo). In altre parole, di casi e problemi pratici inquadrati in istituti, quali appunto la proprietà, la vendita, l'usufrutto, la dote etc., strettamente privatistici, e tutto il resto viene ignorato. Non è, quindi, possibile conoscere con completezza il pensiero dei giuristi classici perché la giurisprudenza ignora una problematica unitaria del diritto minerario, si occupa solo di singoli casi e istituti. In buona sostanza, di contenzioso tra privati per lo sfruttamento delle cave. Tant'è che nei testi giuridici non ci sono tracce di leggi - i problemi sono d'ordine amministrativo e non legislativo - né si incontra mai la menzione di un *ius metallorum*, il diritto di sfruttamento⁴.

I testi giurisprudenziali presentano un altro aspetto non positivo, per le nostre possibilità di indagine: l'indeterminatezza per quanto riguarda il regime di proprietà.

Per *metalla et lapicidinae* è fondamentale poter distinguere tra proprietà pubblica e proprietà privata, perché diversi sono i modi di gestione e il trattamento fiscale. I giureconsulti romani hanno ben presente questa distinzione, ma non la esprimono quasi mai⁵ e questo ha generato e continua a generare confusione per quanto riguarda l'interpretazione di norme legislative e regolamenti gestionali. Infatti nel

Digesto raramente al termine *metalla* si fa seguire un qualificativo. Al di fuori di pochi casi in cui sicuramente si tratta di miniere pubbliche, ad esempio quando si tratta di condanna *ad metalla* (che è ambito di diritto penale) o di miniere che portano un *vectigal* allo stato⁶, si tratta sempre di miniere private per le quali, come si è detto, sorgono problemi di diritto riguardanti la proprietà.

Ciò premesso, chiediamoci quale sia, per il diritto classico, la condizione giuridica del sottosuolo minerario.

Il testo fondamentale è di Ulpiano (D. 8.4.13. 1 *Ulp. 6 opin.*), giurista di età severiana, che afferma un principio chiaro: «Se è nota l'esistenza di cave di pietra nel fondo di qualcuno, nessuno, né un privato né un'autorità pubblica può farvi scavi, contro la volontà del proprietario, a meno che il qualcuno non abbia un diritto a farlo»⁷.

Nessuno può sfruttare cave poste in un terreno di altri, senza il consenso del proprietario. La proprietà del giacimento, quindi, non è indipendente da quella del suolo. C'è unicità del dominio: il proprietario del suolo è anche proprietario del sottosuolo⁸, e questa proprietà è tutelata.

Ciò non toglie che una persona diversa dal proprietario possa godere del frutto del sottosuolo minerario, ma a determinate condizioni: a meno, cioè, che non abbia il diritto di farlo. E i casi, nel diritto romano, erano tanti: l'usufrutto o la servitù, un legato che lo prevedesse, una donazione, la vendita della pietra etc.

È un principio giuridico, che si forma in età repubblicana e che venne esteso via via con il processo di romanizzazione e di incorporazione dell'Italia⁹. Ma se questo è il principio del diritto romano, che cosa avviene quando gli strumenti giuridici romani

³ NEGRI 1985: «Ogni dato comporta infatti una serie di problemi peculiari, si intende nel suo proprio contesto ed esige una propria metodologia», p. 7.

⁴ È presente solo in Svetonio, *de vita Tib.*, 49, 2.

⁵ Così giustamente rileva il MISPOULET 1907, p. 493.

⁶ Su questi aspetti, cfr. MISPOULET 1907, pp. 494-495, con citazione di fonti giuridiche ed epigrafiche.

⁷ D., 8, 4, 13, 1: «*Si constat in tuo agro lapicidinas esse, invito te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem caedere potest, cui id faciendi ius non est.*»

⁸ A tal proposito, una conferma si può trovare in D., 50, 15, 4, *Ulp.*, in cui viene riportata la *formula census*; in essa figurano tra le proprietà le saline e le peschiere, ma non cave e miniere, probabilmente perché quest'ultime rientravano nella categoria delle terre, così a ragione il MISPOULET 1907, p. 501.

⁹ DE MARTINO 1980, I, p. 161.

incontrano nei territori via via conquistati da Roma i diritti locali, in specie quelli relativi alla proprietà? Come ben sappiamo, nell'impero romano coesistevano vari ordinamenti legati alla varietà delle situazioni giuridiche delle città e dei territori incorporati da Roma o a Roma alleati o dei regni su cui Roma esercitava il protettorato, i cui cittadini, peregrini in massima parte fino all'editto di Caracalla del 202 d.C., continuavano di fatto a praticare gli istituti giuridici di diritto privato loro consueti, per cui, quando Roma cominciò a conquistare territori provinciali, dovette di necessità misurarsi con diritti o, forse meglio, consuetudini in materia mineraria non in consonanza con le concezioni economiche e giuridiche romane e, di conseguenza, dovette andare alla ricerca di un giusto equilibrio tra modi diversi di intendere, in particolare, il diritto di proprietà delle terre e, dunque, anche lo sfruttamento del sottosuolo¹⁰. Questa situazione si rispecchia nella seconda parte del passo ulpiano, su cui sono state avanzate - a torto¹¹ - accuse di interpolazione, perché avrebbe un'analogia di contenuto con una importante costituzione imperiale del 382 d.C.¹², ripresa poi in età giustiniana. Scrive Ulpiano¹³: «...a meno che non ci sia una *consuetudo* in quelle zone minerarie per cui a chi intende trarre pietre da cave altrui è consentito farlo anche senza un titolo formale, purchè

provveda alla corresponsione di un canone consuetudinario, il *solutum solarium*¹⁴». Ulpiano¹⁵ riconosce, dunque, che esistono consuetudini locali in materia mineraria¹⁶, che rappresentano altrettante eccezioni al divieto di sfruttare cave poste in terreno altrui, così come in diritto romano lo erano l'usufrutto, la servitù e così via; in forza di esse si possono certamente limitare i diritti del proprietario del suolo a favore di estranei, ma solo se il proprietario ne riceve un adeguato compenso.

La situazione patrimoniale del sottosuolo si evolve secondo modi e tappe che non ci è dato conoscere con completezza e approda alla già richiamata costituzione di Graziano Valente e Teodosio del 382 d.C.¹⁷, in cui viene affermato il principio per cui chiunque ha facoltà di estrarre pietre in un fondo altrui con il solo obbligo di corrispondere una decima del prodotto al fisco e una decima al proprietario. Alcuni commentatori moderni parlano a questo proposito dell'affermarsi della libertà di scavo nei terreni privati, altri ritengono questa interpretazione troppo estensiva¹⁸.

Aspetti legislativi e gestionali

Quanto agli aspetti legislativi, c'è subito da notare che le fonti, giuridiche e storiche, ci danno pochissimi riferimenti ad interventi da parte dello stato.

¹⁰ La bibliografia in merito è ampia; si veda per le indicazioni fondamentali NEGRI 1985, p. 135, n. 57; vedi anche SPAGNUOLO VIGORITA 1993, p. 33 ss.

¹¹ Condivisibili sono le argomentazioni di NEGRI 1985, pp.129-130, con riferimenti bibliografici al dibattito in merito a p. 129, n. 36.

¹² Si tratta della costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio (C. Th., 10, 19, 10=C. J., 11, 7, 3) che dispone che al proprietario del suolo spetti un decimo del materiale scavato da altri e un altro decimo al fisco: «*Cuncti, qui per privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent, cetero modo suis desideriis vindicando*».

¹³ D., 8, 4, 13, 1: «*nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat ut si quis voluerit ex his caedere non aliter hoc faciat nisi prius solutum solarium pro hoc domino praestabit*». Da notare che, anche in questo caso, erano imposti limiti ben precisi, a tutela del proprietario, dal momento che egli può prendersi la quantità di materiali che gli occorre e mantenere la possibilità di usare il fondo con la *commoditas* di prima, ossia il proprietario non può essere privato del necessario per sé: «*ita tamen lapides caedere debet postquam satisfaciat domino, ut neque usus necessarij lapidis intercludatur neque commoditas rei iure domino adimat*».

¹⁴ Si tratta di un compenso da erogare al proprietario, che doveva essere diverso da luogo a luogo.

¹⁵ Ulpiano era informato sulle situazioni giuridiche ed economiche locali come indicano passi del *de officio proconsulis*, cfr. NEGRI 1985, p. 131, e note 41 e 42, con indicazioni sul dibattito storiografico in merito agli ordinamenti provinciali e alle prassi amministrative locali.

¹⁶ Per il NEGRI 1985, p. 130, non sarebbero esistite norme e consuetudini locali che avrebbero riconosciuto il diritto di sfruttare industrialmente le cave in terreno altrui, ma solo di estrarre pietre (così interpreta l'espressione *caedere lapidem*), opinione basata su argomentazioni lessicali non condivisibili.

¹⁷ Da tener conto, però, che tale costituzione, essendo diretta a Floro, prefetto del pretorio dell'Oriente, riguarda solo quel territorio e non ha valore generale.

¹⁸ Sulle diverse interpretazioni dà conto il NEGRI 1985, pp. 143-146.

Ci sono cenni a senatoconsulti¹⁹ o ad atti di singoli magistrati²⁰, restano tracce di provvedimenti imperiali nei primi secoli dell'impero²¹ o testi di costituzioni tardo antiche²², ma nulla che si configuri con chiarezza come legge o leggi di portata generale, tant'è che non pochi studiosi moderni si sono chiesti se esistesse un'autorizzazione diciamo generale (*ex lege*) per provvedere alle modalità dell'esercizio minerario e, se del caso, all'ammontare e alla riscossione di un canone o, se, invece, si debba pensare a specifici provvedimenti di autorizzazione a scavare rilasciati caso per caso o se a nulla di tutto questo esistesse. A tal proposito, molto si è discusso e si discute su un'espressione «*secundorum marmorum ex qui-*

buscumque metallis volentibus tribuimus facultatem» presente in una costituzione emanata da Costantino nel 320 d.C. e diretta al *rationalis* della diocesi dell'Africa²³ e variamente interpretata come prova dell'esistenza di un regime generale di autorizzazione di scavo in fondi altrui²⁴ o, invece, come testimonianza della necessità di specifici provvedimenti di autorizzazione rilasciati caso per caso per permettere di regolare i rapporti col proprietario del suolo²⁵ o in altro modo ancora²⁶. La portata di questa costituzione è ancora discussa, ma l'ipotesi più accreditata attribuisce alla costituzione un duplice valore normativo: la libertà di scavare marmi da qualsiasi cava e la libertà di poterli vendere liberamente. In realtà molti sono i punti oscuri

¹⁹ Il più antico intervento del senato è ricordato da Plinio (*N.H.*, 3, 29, 138: «*metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris, sed interdictum id vetere consulto patrum Italiae parci iubentium*» e ripreso in 23, 21; 33, 78); esso prevede il divieto di estrarre minerali in Italia, per risparmiare il territorio; non se ne conosce la data, ma probabilmente va collocato verso la fine del II a.C., tuttavia c'è da dubitare che il divieto fosse assoluto, poiché sappiamo dell'estrazione di metalli e di marmi in Etruria, nell'isola d'Elba, a Vercelli, a Luni e non solo, per cui si può supporre che il senatoconsulto contenesse solo delle limitazioni. Evidentemente, quando Roma, con la conquista delle province, venne in possesso di riserve minerarie imponenti in Sardegna, in Spagna, in Grecia, il governo allentò lo sfruttamento in Italia, anche per ragioni di ordine pubblico, poiché le grandi masse di schiavi chiuse in miniera potevano incutere timore di ribellioni. In effetti di questo timore abbiamo conferma ancora da Plinio (*N.H.*, 33, 78) che ricorda non più una deliberazione del senato, ma una *lex censoria*, ma non ne specifica la data, la quale vietava di impiegare più di 5.000 operai nelle miniere d'oro del Vercellese, a *Victumulae*. Qualche studioso ha supposto che le limitazioni fossero dettate dalla preoccupazione che le spese superassero le entrate, ma la cosa non è sensata, perché si tratta di una *lex censoria* in cui dovevano essere fissate le somme dovute allo stato dagli appaltatori. Cfr. DE MARTINO 1980, p.161; CIMMA 1981, p. 22.

Ancora un intervento senatorio di età repubblicana riguarda le miniere di Macedonia ed è databile al 167 a.C. Dopo la vittoria a Pidna di Emilio Paolo su Perseo, in Macedonia venne mandata una commissione di dieci notabili con le istruzioni per gli *imperatores*, i capi militari, in modo da dare un nuovo assetto ad una terra che era stata un regno. Tra l'altro, il senato decise di chiudere le miniere (Livio, 45, 18, 3: «*Metalli quoque Macedonici quod ingens vectigal erat locationes praediorumque rusticorum tolli placebat, nam neque sine publicano exerceri posse et ubi publicanus esset ibi aut ius publicum vanum aut libertatem sociis nullam esse*») che pur rappresentavano ingenti entrate, perché non si potevano mantenere in esercizio senza gli appaltatori e dove ci sono gli appaltatori, dice Livio, tutte le garanzie del diritto diventano vane o la libertà degli alleati sparisce. Né il senato voleva lasciare lo sfruttamento delle miniere in mano ai Macedoni, perché le ricchezze favoriscono rivolte e lotte. Una sospensione che durò poco, perché nel 159 a.C. fu riattivato lo sfruttamento. Sull'interpretazione di questo discusso provvedimento, cfr. CIMMA 1981, p. 28.

²⁰ Nel 195 a.C. il console Marco Porcio Catone, dopo aver domato la provincia di Spagna, impose sulle miniere di ferro e d'argento grandi *vectigalia* la cui istituzione rese di giorno in giorno la provincia più ricca, così ci dice Livio (34, 21, 7): «*Pacata provincia vectigalia magna instituit ex ferrariis argentariisque quibus tum institutis locupletior in dies provincia fuit*». Il Digesto, in un frammento di Alfeno Varo, ci conserva un frammento di una *lex metalli* emanata da Cesare e riguardante lo scavo della cote nell'isola di Creta (D., 19, 4, 15: «*ne quis praeter redemptorem post idus martias cotem ex insula Creta fodito neve eximito neve avellito*»). L'estrazione e la lavorazione erano affidate ai *redemptores*, gli appaltatori, ma non in forma esclusiva, se Cesare emana il divieto di estrarre in qualsiasi modo la pietra dopo le Idi di Marzo.

²¹ Per l'intervento di Tiberio, citato da Svetonio (*Tib.* 49) di eliminazione di privilegi a privati e città, tra cui il *ius metallorum*, vedi *infra*; ROSTONZEV 1973, p. 389 ss., per i provvedimenti dell'età dei Flavi e degli Antonini.

²² Sei costituzioni in materie di cave di marmo sono raccolte in C.Th., 10, 19 *de metallis et metallariis* e solo in parte rifuse nel Codice di Giustiniano C.J., 11, 7 (6) *de metallariis et metallis et procuratoribus metallorum*. Altre 7 costituzioni riguardano miniere d'oro e la fuga di *metallarii* e *aurileguli*.

²³ C.Th., X, 19, 1: «*secundorum marmorum ex quibuscumque metallis volentibus tribuimus facultatem, ita ut, qui caedere metallum atque ex eo facere quodcumque decreverint, etiam distrabendi habeant liberam potestatem*» (Noi accordiamo a chi lo vorrà la facoltà di tagliare marmo in non importa quale cava e con tali condizioni che coloro che avranno deciso di estrarre marmo e di farne un qualsiasi uso abbiano anche la libera facoltà di venderlo).

²⁴ MISPOULET 1907, p. 510.

²⁵ Vedi varie ipotesi in NEGRI 1985, p. 137 ss.

²⁶ NEGRI 1985, p. 138, per cui la norma riguarderebbe cave situate in fondi demaniali africani e mirerebbe solo all'introduzione di uno sgravio fiscale; per altri commentatori le disposizioni riguardano cave private, il che appare opinione fondata (DUBOIS 1908, p. XXIV, con riferimenti precedenti). Da ultimo, su questa costituzione, vedi ALBANA 2010.

di questo provvedimento imperiale, che portano ad interpretazioni diversamente orientate. Uno tra tutti: come va intesa l'espressione *ex quibuscumque metallis*? Indica la condizione giuridica delle cave o no? E se la indica, le cave sono quindi pubbliche o private? Se sono demaniali, la costituzione attribuirebbe la facoltà di trarre marmi dalle cave statali e di farne commercio senza oneri fiscali, allo scopo di incentivare l'industria del marmo, e la novità sarebbe solo la liberalizzazione fiscale. Se sono private, e sono proprie, anche qui c'è il beneficio fiscale. Ma se sono private e non sfruttate in proprio, la disposizione è rivoluzionaria, perché sacrifica le ragioni della proprietà alla libera iniziativa di altri. Quindi introdurrebbe il principio della libertà mineraria, almeno in Africa. L'*epistula* muta la normativa precedente? Sembra proprio di sì: probabilmente in Africa si era creata una situazione nuova, che non conosciamo, ma che doveva travalicare le competenze del *rationalis*, il quale chiese istruzioni all'imperatore²⁷.

E questa direi è l'unica conclusione chiara: con l'*epistula* imperiale, il *rationalis* dell'Africa è autorizzato a concedere lo scavo di marmi a chi lo richiede e a permettere il libero commercio del materiale estratto.

C'è quindi un provvedimento di liberalizzazione, limitato a questa diocesi, che non può configurarsi come un'autorizzazione di valenza generale. Al momento, non ci è giunta una *lex* o un altro provvedimento che riguardi complessivamente tutti i tipi di concessione relativi alle *res publicae*, dagli *agri publici* ai boschi e pascoli, ai corsi d'acqua ed acquedotti, alle miniere, cave e saline e ogni altro bene che fosse oggetto di *dominium* da parte di Roma.

A documentare una regolamentazione relativa

alle concessioni di scavo - ma non di cave - abbiamo solo la *lex metallis dicta Vipascensis* risalente ad età adrianea, dalla quale è dato derivare i diversi momenti che portavano all'assunzione della qualifica di concessionario di un giacimento metallifero di proprietà imperiale. Si tratta di una delle cosiddette, notissime, leggi di Vipasca, trovate in questa località mineraria in Portogallo, l'odierna Aljustal²⁸, due iscrizioni su bronzo, databili a età adrianea o poco prima, la cui interpretazione risulta particolarmente dibattuta per lo stato frammentario in cui ci sono pervenute²⁹. Di indubbia rilevanza entrambe (anche perché rappresentano un *unicum*, non abbiamo altre tavole di legge di tale contenuto, al momento) hanno diverse finalità: la prima tavola, variamente definita come una *lex conductionis* o *locationis*³⁰ contiene solo alcune parti di un regolamento emanato probabilmente dal *procurator metallorum* del distretto³¹, che stabilisce le modalità fissate dall'autorità centrale per la riscossione di tasse sulle vendite di materiale o sull'esercizio di professioni, ad esempio, il barbiere, o sulla fornitura di servizi, ad esempio, i bagni pubblici, nell'area mineraria. Il fine evidente è quello di assicurare al fisco, che appare come un attento controllore di tutte le attività economiche e commerciali del distretto minerario, rendite certe. Manca del tutto in essa, a parte qualche accenno nelle poche righe del cap. 9, che rinviano ad una *lex metallis dicta* per quanto riguarda le procedure da seguire per l'*occupatio*³², ogni riferimento al regime di sfruttamento delle miniere.

La seconda tavola, molto più rilevante ai nostri fini, è in genere identificata con la *lex metallis dicta* menzionata appunto nell'ultimo dei capitoli conservati della prima tavola³³. Non è chiaro chi sia stato l'estensore (se, a

²⁷ Sorprende che non ci sia alcun accenno a un prelievo fiscale, dal momento che la costituzione è inviata al *rationalis*, che, essendo il funzionario imperiale che cura il patrimonio della corona, ha appunto competenze finanziarie.

²⁸ La prima nel 1876, la seconda nel 1906; cfr. per le modalità di rinvenimento, DOMERGUE 1983, pp. 47-57.

²⁹ Per riferimenti bibliografici sull'ampia discussione, cfr. LAZZARINI 2001, p. 11, n. 1; da ultimo, HIRT 2010.

³⁰ Così l'ha interpretata il MISPOULET 1907, p. 350, dal momento che il testo tratta della concessione e dello sfruttamento delle miniere.

³¹ La documentazione epigrafica ci attesta la presenza di più di una decina di *procuratores metallorum*, tutti *liberti Augusti*, nella penisola spagnola, cfr. la tabella in DOMERGUE 1990, p. 296 e i commenti di LAZZARINI 2001, p. 99 ss.

³² Discusso è il significato del termine giuridico, probabilmente indica, come suggerisce il Domergue (1983, p. 104 e n. 163), la presa di possesso di un sito minerario.

³³ Par. 9, cfr. LAZZARINI 2001, p. 14.

livello centrale, il responsabile delle finanze imperiali o un procuratore, a livello locale)³⁴, certamente in età adrianea³⁵; è sicuro invece il destinatario cui viene inviata sotto forma di epistola: un certo *Ulpianus Aelianus*, un liberto imperiale³⁶ che doveva ricoprire le funzioni di *procurator metallorum* nel distretto minerario di Vipasca³⁷. Anch'essa frammentaria, contiene nei primi dieci capitoli le disposizioni in merito all'acquisizione dei pozzi – solo quelli argentiferi – e il loro sfruttamento attraverso la procedura dell'*occupatio* da parte di un *colonus/occupator*³⁸; alla formazione di società destinate a facilitare il finanziamento delle operazioni di miniere; alle multe da pagare al fisco in caso di inadempienze. Nei restanti capitoli (11-18) presenta interessanti indicazioni sulle misure tecniche idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Quel che resta ancora non chiarito è se si tratti di una legge generale sulle miniere applicabile a tutto l'impero romano³⁹, o, come è più probabile, interessi solo il distretto di Vipasca⁴⁰ e renda note le nuove disposizioni emanate dall'imperatore Adriano, per certi aspetti più

liberali rispetto a quelle in vigore.

Quello che è importante notare, perché è emblematico della situazione in cui si trovano gli studi di antichistica, è che prima del ritrovamento di queste tavole non sapevamo nulla dell'organizzazione di un distretto minerario di una provincia e della prassi della gestione di una miniera fiscale e nient'altro da allora è venuto alla luce.

È possibile ritenere che tali regolamenti di età imperiale siano applicabili anche alle cave fiscali? Lo riteneva il Marquand⁴¹, basandosi sul presupposto che i Romani considerassero alla stessa stregua miniere e cave, in quanto insistenti sull'*ager publicus*.

Le ricerche archeologiche hanno documentato l'esistenza di zone di sfruttamento di cave, in genere di marmo, ma non solo, che si configurano come distretti minerari, con le strutture di primo lavoro del materiale e di trasporto, con i complessi abitativi per gli addetti allo scavo e i servizi connessi, le necropoli, le aree sacrali, e che fanno riferimento a centri amministrativi più o meno vicini: ad esempio, in Italia la zona mineraria di Luni⁴², in Spagna il distretto mine-

³⁴ L'ipotesi del *procurator a rationibus* - il funzionario responsabile a livello centrale delle finanze imperiali - risale al CUQ 1907, p. 96; altri indicano il *procurator provinciae Lusitaniae* (MISPOULET 1907, p. 359, LAZZARINI 2001, p. 98) o il *procurator metallorum provinciae* (DOMERGUE 1983, pp. 170-171) o anche dell'intera Spagna (ROSTOVZEV 1973, p. 354). Quale fosse l'organizzazione esistente nella Spagna per quanto riguardava la gestione amministrativa e finanziaria non è del tutto chiaro. Come rileva il LAZZARINI, sappiamo che in ciascuna provincia (Betica, Lusitania, Spagna Citeriore e, dall'età flavia o traiana, Asturia e Callaecia) operava un procuratore provinciale di rango equestre, con ampie competenze connesse col fisco. Al suo fianco, ma in condizione subordinata, sono documentati procuratori, liberti imperiali (Cfr. LAZZARINI 2001, con bibliografia precedente, p. 90 ss.). Più specificatamente, i vari distretti minerari erano controllati e gestiti da procuratori *metallorum*, liberti. Sui *procuratores metallorum* in Spagna, cfr. BALIL ILLANA 1965, p. 314 ss.; MUÑIZ COELLO 1982, pp. 202-204.

³⁵ *Vip.* 2,2. Nel testo si fa cenno a disposizioni più liberali dell'imperatore Adriano, sulla cui portata sono possibili varie ipotesi, ma dovrebbero riguardare la riduzione del peso fiscale per gli sfruttatori della miniera.

³⁶ Ne è prova l'onomastica, cfr. LAZZARINI 2001, p. 89, n. 128.

³⁷ DOMERGUE 1983, p. 170.

³⁸ Il procuratore cedeva a privati i pozzi, dietro il pagamento di un prezzo iniziale nonché della metà del metallo estratto, le vendite dei pozzi avvenivano per mezzo di un'asta pubblica, cfr. *Vip.* II, 1-9. Il termine *coloni* (II, 4, 20, 21, 30) con cui si indicano i privati che sfruttano il *puteus* ha fatto pensare - a ragione - che la loro posizione fosse abbastanza assimilabile a quella di coloro che subaffittavano i *saltus* imperiali, cfr. MISPOULET 1907, p. 349. Per quanto riguarda il termine *occupator*, (3, 14), e il suo rapporto con *colonus*, cfr. DOMERGUE 1983, p. 128 ss., con riferimenti bibliografici a p. 193.

³⁹ Per un'applicazione vasta, vedi BOULVERT 1970, p. 290 ss.

⁴⁰ Secondo un'ipotesi avanzata a suo tempo da uno dei primi commentatori, MISPOULET 1907, p. 359 s., e normalmente accettata (NEGRI 1985, p. 135) probabilmente tutte le miniere del *fiscus*, ossia demaniali, o per lo meno quelle dello stesso tipo di materiale (in questo caso d'argento e di rame) dovevano essere sottoposte a regolamenti che nelle linee generali dovevano essere molto simili a questo, ma che venivano poi adattati alla situazione locale. Ad esempio, sappiamo che nel Norico e in Gallia è attestata la presenza di *conductores*, i quali appaltavano lo sfruttamento di più miniere della stessa regione, agendo sotto il controllo di procuratori. Il DOMERGUE sottolinea (1983, p. 101) come questa legge non abbia una coerenza interna, il che sarebbe indizio di successive messe a punto di questi regolamenti locali, con inserzioni di misure nuove prese dal governo centrale.

⁴¹ È opinione di CIMMA 1981, p. 23, che segue appunto le ipotesi del MARQUANDT 1886, p. 245 ss. *Contra* DUBOIS 1908, p. XII, NEGRI 1981, p. 149.

⁴² Per Luni, ANGELI BERTINELLI 1993.

rario del *lapis specularis*⁴³, che, a detta di Plinio, si snoda per 100.000 passi e che ha al centro il municipio latino di Segóbriga (con altre città minori, Ercavica, *Valeria* ed anche Toledo), in Africa a Simitthu⁴⁴ o in Frigia le cave di Docimio nelle vicinanze di Synnada⁴⁵.

Per alcuni di questi complessi produttivi è possibile tracciare il quadro delle modalità di scavo e di organizzazione del lavoro, sulla base della documentazione epigrafica, ed avere qualche indicazione sulla tipologia gestionale⁴⁶, ma in nessun caso abbiamo a disposizione strumenti legislativi o regolamentari più mirati e dettagliati sulla struttura amministrativa preposta alla gestione delle risorse e alla prassi di questa gestione, nonché al regime del lavoro; di troppe cave manca una documentazione diretta sia sullo stato giuridico sia sulla situazione amministrativa. Neppure il dossier delle tarde costituzioni imperiali del IV secolo d.C. ci offre qualcosa in più rispetto a questioni di ordine fiscale. E tuttavia non si può escludere che anche per le cave fiscali, in età imperiale, lo stato sia intervenuto a fissare norme regolamentari che tenessero probabilmente conto anche della tipologia del materiale. Là dove però è possibile avere indicazioni dalle *notae lapicidinarum*⁴⁷ o dagli *ostraka*⁴⁸, e del loro variare nel tempo, come nelle cave asiatiche o africane di marmo pregiato, si nota come i controlli sulla produzione diventino stringenti sempre più nel corso dei primi due secoli dell'età imperiale, rivelando la stessa attenta cautela ad evitare danni alle casse imperiali che informa anche le norme vipascenti.

Riguardo alla proprietà e ai modi di gestione, c'è uno sviluppo nel tempo, ci sono differenze

da zona a zona del mondo romano, secondo le province e le città, ci sono modificazioni per addizioni di nuove proprietà o perdita di proprietà, per non dire poi che le situazioni giuridiche e gestionali cambiano anche in relazione all'importanza delle cave e delle miniere, al numero degli addetti, alla quantità del lavorato, al valore del materiale estratto. Un conto è una miniera d'oro e di argento o una cava di marmo prezioso o di materiale raffinato come il *lapis specularis* e un conto è una cava di semplice pietra.

Il sottosuolo rende, dà ricchezza, la può dare direttamente ai privati, ad una città o alla *res publica* – lo stato – e, in età imperiale, anche al patrimonio dell'imperatore, il *patrimonium Caesaris*. In linea generale, scarsissime sono le informazioni sul modo con cui venivano sfruttate le risorse dell'impero e, come si sa, il grande interesse degli autori antichi, e di conseguenza anche degli studiosi moderni di storia economica che devono piegarsi alla tirannia delle fonti, è diretto principalmente ai problemi che riguardano le terre e al loro sfruttamento, privato e pubblico, per la centralità costante che la loro produttività ha nei “bilanci” statali – basti pensare all'annona – e per i risvolti politici che ha la proprietà terriera dei cittadini privati. Molto meno ci viene detto sulle entrate ricavabili da cave e miniere, che dal II a.C. al II d.C. pur dovettero essere rilevanti⁴⁹.

Per l'età repubblicana, è evidente che manca un'organizzazione statale preposta alla gestione delle risorse pubbliche. La “burocrazia” è leggera e solo con Augusto comincerà ad essere più accuratamente organizzata. Le fonti fanno semplicemente allusione al sistema de-

⁴³ Più di una ventina sono le cave finora individuate; sfruttato fino da età augustea, il distretto fornì per i primi due secoli dell'impero a Roma, alle altre città dell'impero e ai ricchi privati un materiale prezioso e di non facile reperimento nei territori imperiali. Vorremmo saperne di più sulle modalità di gestione e sull'organizzazione del lavoro, ma una grave limitazione è rappresentata dall'assenza di documentazione epigrafica utile proveniente dalle zone di scavo e dalle contigue necropoli, a parte graffiti su vasellame di uso comune con qualche raro nome di schiavo o di liberto. Per il *lapis specularis*, vedi gli accurati studi di BERNARDÉZ GÓMEZ-GUISADO DI MONTI 2009, 2012.

⁴⁴ RÖDER 1988; 1993.

⁴⁵ DUBOIS 1908, p.79 ss.; WAELKENS 1982; FANT 1989.

⁴⁶ Ad esempio, si veda il quadro riassuntivo tracciato da PENSABENE 2010 sulla situazione delle cave della zona di Docimio.

⁴⁷ Purtroppo questo tipo di documentazione non è possibile ritrovarla per le cave di *lapis*, per la fragilità del materiale, ma non è da escludere che i segni fossero dipinti invece che incisi.

⁴⁸ Negli scavi a *Mons Claudianus* sono stati ritrovati migliaia di ostraka, che ci offrono indicazioni preziose sulle cave e l'organizzazione del loro lavoro, cfr. KLEIN 1988.

⁴⁹ Vedi FANT 1988.

gli appalti, retto dai censori⁵⁰, e all'esistenza di società di appaltatori che si costituivano per lo sfruttamento del sottosuolo, che sembrano analoghe a quelle *societates vectigalium* finalizzate alla riscossione delle tasse o allo sfruttamento di foreste facenti parte del suolo pubblico o di saline o della pesca in fiumi e laghi, la cui esistenza è attestata almeno a partire dal III secolo a.C., ma che conobbero la loro maggiore importanza e ricchezza alla fine dell'età repubblicana⁵¹.

Ne abbiamo testimonianze in Italia, per la miniera d'oro in *Vercellensi agro*, nel territorio dei Salassi, dove – scrive Plinio⁵² – i pubblicani sfruttavano, a quanto sembra, direttamente il ricco sottosuolo con un ampio impiego di uomini. Più sfuggente la situazione in Spagna dove i Romani, almeno inizialmente, ereditarono siti minerari e conoscenze tecniche dai cartaginesi. Su testimonianza di Diodoro⁵³, uno storico contemporaneo di Augusto, ma che ha come fonte Polibio, una volta conquistata la regione si scatenò una vera e propria “caccia all'oro”, o meglio all'argento, con una forte immigrazione di genti italiche, arrivo confermato dai nomi che appaiono sui lingotti di piombo provenienti dalle miniere

spagnole e dai dati epigrafici relativi ad iscrizioni onorarie e funerarie⁵⁴. Per le miniere d'argento attorno a *Carthago Nova*, già sfruttate dai Barcidi, Polibio, che visitò la regione a metà del II a.C., con evidente stupore registra – lo riferisce Strabone⁵⁵ – che vi lavoravano 40mila operai, di probabile condizione servile⁵⁶, e che al suo tempo portavano al popolo romano al giorno 25.000 mila dracme, somma enorme e discutibile⁵⁷. Ma poiché in età augustea⁵⁸ le miniere di argento avevano cessato d'essere pubbliche, essendo passate a proprietà privata (mentre quelle d'oro erano ancora in maggioranza pubbliche) ci si è chiesti se e quando lo sfruttamento delle miniere spagnole sia stato affidato agli appaltatori⁵⁹. Se, come molti suppongono, questo è avvenuto al tempo della riorganizzazione di Catone nel 195 a.C.⁶⁰ o più tardi, dopo il 179 a.C., anno in cui T. Sempronio Gracco, governatore della Spagna, portò a Roma ingenti ricchezze e i censori istituirono molti *portoria* e *vectigalia*⁶¹, resta da conciliare queste ipotesi con la testimonianza di Diodoro sull'arrivo degli italici. Quale fu il loro ruolo? Proprietari privati o appaltatori o entrambe le cose⁶²? La questione non è ancora del tutto chiarita.

⁵⁰ Vedi POL., 6, 17, 2. La *lex censoria* fissava il capitolato d'appalto. Al concessionario, ossia colui che in sede di asta pubblica avesse offerto il prezzo più alto, era riconosciuta la possibilità di sfruttare il bene, di appropriarsi dei relativi prodotti e di trarne il massimo dei profitti; in cambio, doveva pagare un canone annuo, il *vectigal*. Il bene però restava pubblico, solo la *res publica* ne conservava la proprietà, la concessione era per tempo determinato (in età repubblicana per cinque anni); cfr. CIMMA 1981, pp. 22-30.

⁵¹ CIMMA 1981, p. 3 ss.

⁵² PLIN., *N.H.*, 33, 78. Strabone (4, 6, 7) a sua volta, registra come, dopo la conclusione della guerra contro i Salassi nel 143 a.C., «i Romani confinarono tra i monti la popolazione vinta e si tennero il controllo del territorio delle miniere», il che avvenne ancor prima della sistemazione a provincia della zona, quando ancora frequenti erano le ribellioni, ma i gravi rischi erano compensati dai grandi ricavi, vedi CIMMA 1981, p. 24.

⁵³ DIOD., 5, 36, 3-4: «Quando i Romani conquistarono l'Iberia, un gran numero di italici sfruttarono le miniere, comprarono un gran numero di schiavi e misero insieme grandi ricchezze».

⁵⁴ Per l'elenco dei nomi sui lingotti, databili in maggioranza dagli ultimi decenni del I a.C. all'età flavia, vedi BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2011, pp. 175-181; DÍAZ ARIÑO-ANTOLINOS MARIN 2013, pp. 535-553. Pochissimi sono i nomi indigeni, la provenienza degli italici è dal sud della penisola (Campana, Piceno). Sono presenti anche indicazioni di società di più individui.

⁵⁵ STRAB., 3, 2, 10.

⁵⁶ Il grande numero di operai impiegati nelle miniere di *Carthago Nova* e la loro estensione fanno supporre che all'età di Polibio dovessero essere sfruttate da società di appaltatori, ma tutto ciò male si accorda con una testimonianza di Diodoro (5, 36, 3-4); su questo, vedi *infra*.

⁵⁷ Varie sono le ipotesi: o la somma rappresenta l'incasso dalle compagnie di appaltatori, che normalmente pagavano una somma per il diritto di sfruttamento, o la resa totale dell'attività mineraria. Cfr. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2011, p. 134

⁵⁸ STRAB., 3, 2, 10.

⁵⁹ Per una discussione, con riferimenti bibliografici a varie ipotesi, vedi CIMMA 1981, pp. 24-26; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2011, p. 152 ss.

⁶⁰ ROSTOVZEV 1973, p. 390; BADIEN 1972, p. 31 ss., sulla base di LIV. 34, 21, 7 in cui si dice che Catone, una volta pacata la provincia, istituì *magna vectigalia* sulle miniere di ferro e d'argento, cfr. n. 20.

⁶¹ LIV., 40, 51, 8.

⁶² Diodoro si limita a dire che comprarono una gran quantità di schiavi e li affidarono a coloro che erano a capo dei lavori nelle miniere. Cfr. n. 53.

Roma non esitava a considerare *praeda belli* miniere e cave di materiali preziosi esistenti nelle province, ma non sempre applicava lo stesso sistema di gestione e spesso, col tempo, variava i modi di sfruttamento. Il senato romano e i capi militari che conquistavano territori stranieri si preoccupavano soprattutto di regolare i rapporti tra gli antichi proprietari, re o privati che fossero, per quanto riguardava le miniere più preziose, d'oro e d'argento, cui la *res publica* guardava come fonte di grandi risorse. Basti pensare alla vicenda delle miniere di Macedonia, dopo la sconfitta di Perseo nel 168 a.C. Inizialmente il senato impose la chiusura delle miniere di materiali preziosi, per impedire un ulteriore arricchimento dei pubblicani o delle popolazioni locali⁶³, una sospensione che durò poco perché, quando furono imposte dai consoli le condizioni definitive alla regione, il decreto venne mitigato, permettendo lo sfruttamento delle miniere di ferro e di bronzo con un *vectigal* ridotto alla metà rispetto al periodo regio⁶⁴; infine, dopo un decennio, nel 158 a.C., vennero riaperte anche quelle d'oro e d'argento⁶⁵.

Quante miniere e cave fossero in mano ai privati, in Italia e nelle province, non è possibile dire data la scarsità delle informazioni⁶⁶, ma si può supporre, con l'Ardillon⁶⁷, che la *res publica*, avendo in abbondanza risorse minerarie

statali, non abbia ritenuto necessario, soprattutto nelle province, di appropriarsi di tutto quello che cadeva in suo possesso e ne abbia lasciata una parte alla proprietà dei privati: così è avvenuto, come si è visto, in Spagna per la cessione delle miniere argentifere (Crasso ne aveva numerose⁶⁸ e Sesto Mario, fino ad età tiberiana, qui ne possedette d'oro e d'argento⁶⁹) o in Macedonia, per il ferro e il rame, o per le miniere d'oro del territorio di Aquileia lasciate a lungo ai Taurisci Norici⁷⁰; d'altra parte, la denominazione di *marmor luculleum* per le cave di Teos fa pensare ad un acquisto da parte di Lucullo, mentre l'ipotesi che le miniere di Simitthu e Docimio fossero proprietà di Agrippa, il collaboratore di Augusto, è caduta⁷¹. A quanto pare, lo stato, che dunque non imponeva un assoluto monopolio statale sulle miniere e cave, in Italia e nelle province, neanche se erano di materiali preziosi⁷², non interveniva sulle modalità di sfruttamento delle private, che poteva essere assunto direttamente dal proprietario o affidato a terzi⁷³, né esigeva, ma la questione è controversa, un *vectigal* sui prodotti⁷⁴.

Accanto alle miniere e cave di proprietà dello stato e dei privati, esistevano anche quelle che, insistendo sui territori di colonie e municipi, erano sfruttate dalle comunità locali, che le davano in appalto attraverso bandi gestiti dai loro magistrati. Il caso più documentato

⁶³ LIV., 45, 1, 3. Cfr. n. 19. Su questo poco decifrabile passo liviano, che ha prodotto molte ipotesi, appaiono condivisibili le osservazioni del NEGRI 1985, p. 62, che ritiene che gli interventi senatori di concessione ai pubblicani dello sfruttamento delle miniere in territori ancora non del tutto pacificati, come in Spagna, in Macedonia e nel Vercellese, "si possono considerare meri fatti di gestione organizzata, che non hanno alcun riferimento ad un nuovo assetto giuridico del suolo".

⁶⁴ LIV., 45, 29, 11.

⁶⁵ CASSIOD., *Chron. ad 596 a.U.c. M. Aemilius et C. Popilius. His consilibus metalla in Macedonia instituta*. Sulla questione macedonica, vedi CIMMA 1981, pp. 28-30.

⁶⁶ DUBOIS (1907, p. X) suppone, a ragione, che ai privati appartenessero quelle di minor valore o il cui materiale era impiegato localmente.

⁶⁷ ARDAILLON 1877, p. 1870.

⁶⁸ PLUT., *Crass.* 2.

⁶⁹ TAC., *Ann.*, 6, 19.

⁷⁰ POL., 34, 10.10-14; STRAB., 4, 6, 12: poiché lo sfruttamento delle miniere da parte degli italici e degli indigeni aveva provocato un forte calo del prezzo dell'oro, i Taurisci intervennero imponendo il proprio monopolio, né ci risulta in merito un provvedimento del senato romano.

⁷¹ L'ha confutata FANT 1989.

⁷² MARQUARDT 1886, p. 318: «Sur aucun de ces mines l'Etat, pendant, la république, n'éleva des prétentions exclusives».

⁷³ Dalla documentazione epigrafica non sempre si traggono indicazioni chiare sulla proprietà, pubblica o privata, delle miniere e cave; per i problemi connessi allo sfruttamento delle miniere private, vedi MISPOULET 1907, p. 493 ss.

⁷⁴ Per DUBOIS 1908, p. XIII, in età repubblicana per le cave private non risultano dei diritti fiscali per lo stato, non si esigevano tasse né per le vendite né per i guadagni, lo sfruttamento era libero (di diversa opinione il Marquardt (1886, p. 319) che ritiene che i possessori delle miniere cedute dallo stato in proprietà ai privati pagassero un *vectigal*, come quello in Spagna imposto da Catone nel 195 a.C.). Qualcuno ipotizza che da Tiberio in avanti l'obbligo fiscale riguardasse tutte le cave e le miniere, sia le private residue sia quelle imperiali, ma non c'è alcuna prova. Sicuramente dal 382 d. C. i privati devono pagare al fisco una decima, cfr. CIMMA 1981, p. 149, n. 231.

in Italia è quello delle cave di marmo di Luni, la colonia romana dedotta nel 177 a.C. nel territorio non tranquillo dei Liguri, ma in una favorevole posizione sul mare, con alle spalle le Alpi carraresi.

La documentazione epigrafica di Luni, fortunatamente abbastanza abbondante, ci permette di ricostruire le modalità di gestione delle cave, lungamente sfruttate dal II-I a.C. fino al IV-V d.C., e l'organizzazione, molto articolata, del lavoro in esse⁷⁵. Quella proveniente dalla zona delle cave, ove vivevano come in un mondo a sé, lontano dal centro urbano⁷⁶, gli addetti allo scavo e alla lavorazione del materiale, è composta sia dalle *notae lapicidinarum*, quei segni di difficile lettura che sono incisi sulle pareti della roccia o su blocchi di marmo⁷⁷, sia da iscrizioni sacre e funerarie. Per l'età repubblicana, alcune *notae* contengono la menzione della colonia⁷⁸, ma, come osserva l'Angeli Bertinelli, non ci sono testimonianze sicure dell'esistenza di personale di rango superiore, con funzioni direttive o amministrative quale tramite tra l'amministrazione pubblica e il mondo della produzione. Forse, seguendo l'ipotesi del Dubois⁷⁹, si può vedere tale figura nel titolo di *aediles*, titolo che ricorre in alcune *notae* riferito a personaggi dall'onomastica non servile, liberi o ingenui⁸⁰, cui la colonia avrebbe affi-

dato la direzione generale dello sfruttamento delle cave. Col principato, la colonia, come si dirà, perdette il possesso delle cave a favore dell'imperatore.

In età imperiale, gli imperatori assunsero il compito che era stato dei censori nell'amministrazione dei beni del demanio pubblico, ma l'importante novità è rappresentata fin dall'età augustea dalla tendenza alla concentrazione nelle mani del *princeps* delle miniere e cave più importanti (in Egitto, Augusto subentrò ai Tolomei nel possesso di tutte le cave), attraverso confische, eredità, acquisti diretti⁸¹, per cui, salvo rare eccezioni, le miniere e le cave più appetibili appaiono nell'impero o proprietà del fisco, la cassa dell'impero, o del *patrimonium Caesaris*, i beni personali dell'imperatore. Svetonio attribuisce alla volontà di rapina di Tiberio⁸² un provvedimento significativo che tolse a parecchie città e a moltissimi privati *veteres immunitates et ius metallorum ac vectigalia* (le antiche immunità fiscali, il diritto di sfruttare le miniere e le cave, l'imposizione di tasse). E ciò dovette valere soprattutto per le miniere e le cave più preziose⁸³. In Italia, il caso più documentato di un mutamento di gestione per il passaggio nelle proprietà imperiali è appunto quello delle cave di Luni; non è ancora certo quando ciò sia avvenuto (in età tiberiana, rite-

⁷⁵ DOLCI 1980; ANGELI BERTINELLI 1993; PARIBENI, SEGENNI 2003.

⁷⁶ Il mondo delle cave, chiuso in se stesso, nel suo lavoro, nei suoi culti, si colloca a 10-12 km dalla città. «Qui vivono confinati gli operai *marmorarii* - che hanno un loro collegio - i *quadratari*, i *serrari*, di giorno addetti alla lavorazione del marmo e di notte confinati in modeste abitazioni non lontane dal luogo di lavoro, probabilmente site in prossimità delle valli marmorifere... Si pone allora il rapporto fra i due distinti ambiti (quello delle cave e quello urbano), che può atteggiarsi secondo moduli diversi, anche diacronicamente mutanti, come una sorta di incomunicabilità o di chiusura, se non totale almeno parziale, oppure nella forma di uno scambio, univocamente attivo e recettivo, per così dire a senso unico, o interattivo e a doppio senso», così ANGELI BERTINELLI 1993, p. 230.

⁷⁷ Si pongono come sigle distintive dei vari settori di lavoro, nelle pareti delle cave o sui blocchi di marmo grezzi o semilavorati, come registrazione e controllo del materiale estratto prima dell'inoltro al porto di Luni per il trasporto ai committenti o ai diversi luoghi di vendita, cfr. ANGELI BERTINELLI 1993, p. 231 ss., con riferimenti bibliografici alle varie edizioni delle note a p. 232, n. 14; PARIBENI, SEGENNI 2003, p. 65 ss., con ulteriori indicazioni su nuovi rinvenimenti.

⁷⁸ CIL XI, 6723, 1.

⁷⁹ DUBOIS 1908, p. 6, ipotesi in genere accettata.

⁸⁰ CIL X, 723, 3, si tratta di due iscrizioni rupestri lette nella cava di Gioia. Per altri probabili rinvenimenti, cfr. PARIBENI, SEGENNI 2003, p. 72, n. 8.

⁸¹ TAC., *Ann.* 6, 19. Ma è probabile che altri interventi siano stati operati da Claudio, dal momento che una delle più importanti cave dell'Egitto fu ribattezzata *Mons Claudianus*. Per il passaggio delle miniere di Spagna all'imperatore, vedi DOMERGUE 1990, p. 235 ss.

⁸² SVET. *de Vita Tib.* 49, 2: «*Plurimis etiam civitatibus et privatis veteres immunitates et ius metallorum ac vectigalium adempta*». In questo passo, come si è detto, è l'unica ricorrenza dell'espressione *ius metallorum*.

⁸³ Il passo di Svetonio non dà indicazioni né sulle misure assunte da Tiberio né sui destinatari; l'unico possibile collegamento con questo atto è l'esproprio in Spagna delle miniere di Sesto Mario, che avvenne attraverso una pretestuosa condanna per incesto e la conseguente uccisione, TAC., *Ann.* 6, 19. Per la politica fiscale di Tiberio, cfr. FRANCE 2001, p. 278 ss. Per un elenco delle cave di proprietà imperiale, vedi MARQUARDT 1886, pp. 329-330.

neva il Dubois⁸⁴) né la forma con cui si attuò, probabilmente per esproprio. È, però, ben percepibile il mutamento del quadro amministrativo e finanziario: la novità si riflette nel dato epigrafico, che attesta la presenza di schiavi e liberti imperiali di varia estrazione etnica, la *familia Caesaris*. Alcuni di questi si qualificano come *vilici* ed in essi possono essere visti quei personaggi che «controllavano le fasi di estrazione e di lavoro specializzato e coordinavano le squadre di operai, di condizione servile, le *familiae*»⁸⁵. Quelle funzioni amministrative e dirigenziali che in età repubblicana facevano a capo ai magistrati della colonia, in età imperiale non si sa da chi furono assunte, dal momento che le iscrizioni non ci trasmettono alcuna qualifica particolare, ma, probabilmente, questo fu il ruolo dei liberti imperiali. Certo è che dopo il passaggio di proprietà ci fu un rapporto diretto tra governo centrale e l'area delle cave, che scavalcò ed escluse la colonia, i proventi andarono non più alla città ma al fisco; ciò nonostante, la gestione imperiale alla colonia portò indubbi vantaggi economici, sia per la munificenza imperiale, che fece di Luni una città monumentale, quasi a compenso dei mancati guadagni, sia per il progressivo arricchirsi della borghesia, che è fenomeno d'ordine politico e sociale comune alle città che si trovano al centro di distretti minerari. Così av-

venne, ad esempio, per Segóbriga, municipio latino di riferimento delle cave probabilmente imperiali di *lapis specularis*, che furono fonte per i primi due secoli dell'impero di grande prosperità per la città, anche se la documentazione non ci permette, ad oggi, di chiarire se e quanto la borghesia locale sia stata cointeressata allo sfruttamento e al commercio del prezioso minerale⁸⁶. L'accentramento delle miniere e delle cave più redditizie nelle mani imperiali non cancellò però né la proprietà privata né la proprietà delle città, per cui in età imperiale troviamo ancora miniere e cave appartenenti ai privati⁸⁷ o alle città⁸⁸ – che utilizzano in genere i materiali estratti per i loro usi locali – altre appartenenti al patrimonio del *princeps* (le miniere d'oro e le cave di materiale pregiato) e altre ancora che erano sfruttate a vantaggio del fisco, la cassa statale (cui erano attribuite le miniere di argento, rame, ferro)⁸⁹.

Come osserva il Rostovzev⁹⁰, «il raccogliersi di tutti questi beni nelle mani dell'imperatore richiedeva un ben definito sistema di messa in valore», per cui, a partire soprattutto dall'età augustea e flavia, ma compiutamente in età adrianea e antonina, si venne a modificare il modo di gestione e di organizzazione del lavoro di scavo, allo scopo di garantire la maggiore redditività dell'attività estrattiva nel minore tempo possibile⁹¹. Nasce quel sistema

⁸⁴ DUBOIS 1908, p. 6 ss. colloca il passaggio delle cave di Luni alla proprietà imperiale in età tiberiana, sulla base dei Fasti di un collegio di *marmorarii*, in cui compaiono i nomi di alcuni decurioni del collegio, schiavi, negli anni tra il 16 d. C. e il 22 d.C., nomi che sarebbero anche presenti in sigle di cava insieme col riferimento alla colonia (CIL XI, 6723,1). Il passaggio sarebbe avvenuto, a suo parere, sicuramente dopo il 22 d.C. e prima del 27 d.C., quando compare, in una base proveniente da Fano di marmo ritenuto di Luni, la datazione consolare (CIL XI, 6723, 16), che è metodo generalmente seguito nelle cave imperiali. Dubbi sulla datazione in età tiberiana sono espressi in PARIBENI, SEGENNI 2003, p. 74 ss., sulla base di materiali siglati che porterebbero verso l'età augustea.

⁸⁵ ANGELI BERTINELLI 1993, p. 248.

⁸⁶ ALFÖLDI 2011, pp. 357 ss., che sottolinea da un lato lo sviluppo monumentale della città dall'età augustea in avanti, dall'altro la numerosa (ed eccezionale a confronto con le altre città spagnole) presenza di appartenenti all'*ordo* senatorio e, quindi, di consistenti ricchezze.

⁸⁷ Ad esempio, a Luni stessa non venne annullata del tutto l'imprenditoria privata, cfr. MENNELLA 1989, che esamina le testimonianze epigrafiche relative a schiavi della *familia* di *Baebius Nymphiodotus* e a uno schiavo di un *Iulius*. Il ruolo di questi privati non è però chiaramente definibile, potevano essere sfruttatori in proprio di parti di cave, o per diritto di proprietà o per concessioni acquisite. Erode Attico aveva cave nel monte Pentelico, Agrippa possedeva le cave di Synnada, Sesto Mario era il più ricco della Spagna per le sue miniere in Sierra Morena (DUBOIS 1908, p. IX-X).

⁸⁸ Ad esempio, Afrodisiade, Aizanoi e Thionta in Asia Minore possedevano cave, cfr. WARD PERKINS 1992. Tuttavia solo le grandi cave di proprietà imperiale vennero sfruttate in modo intensivo e i loro marmi esportati in tutto il Mediterraneo; le cave appartenenti alle città fornivano materiale per le necessità locali.

⁸⁹ Per la situazione finanziaria in età imperiale e i controversi rapporti tra fisco, *patrimonium Caesaris*, *res privata*, vedi DE MARTINO 1965, p. 798 ss.; MUÑIZ COELLO 1990; APARICIO PÉREZ 2009 (per gli interventi augustei).

⁹⁰ ROSTOVZEV 1973, p. 126.

⁹¹ Gli studi accurati, tra gli altri, di PENSABENE 1999 e 2010, WARD PERKINS 1992, ROCKWELL 1996, HIRT 2010 hanno permesso di chiarire il salto di qualità che si ebbe nell'estrazione dei marmi: si introdusse un sistema di lavoro che permetteva una produzione standardizzata dei blocchi di materiale e uno sfruttamento intensivo delle cave, affidato ad operai, specializzati e non. Aumentò la produzione e si formarono grandi centri di immagazzinamento da cui i pezzi, più o meno lavorati, erano poi inviati ai richiedenti.

che il Rockwell ha definito “industriale”⁹² e che implicò l’impiego di grandi capitali⁹³, l’uso di molta manodopera, sempre più specializzata⁹⁴, la coltivazione di cave su più fronti e un accurato modo di trasporto, di accumulo, di distribuzione; il controllo da parte dell’amministrazione imperiale divenne sempre più attento e nacque a Roma una sorta di agenzia imperiale per i marmi⁹⁵. È un processo che è ben testimoniato dai segni epigrafici rilevabili su blocchi abbandonati nelle cave o nei depositi cittadini⁹⁶, che sono abbondanti nel I e nel II secolo d.C. – per poi sparire quasi del tutto nel III – e dalle iscrizioni onorarie, votive e funerarie ritrovate nelle zone minerarie e non. Mancano fonti adeguate per tracciare un qua-

dro soddisfacente dell’amministrazione delle cave imperiali⁹⁷ ed è probabile che, come già aveva osservato il Marquardt⁹⁸, essa «presentasse una grande varietà tanto dal punto di vista dei funzionari quanto dal punto di vista degli operai»; pur tuttavia è possibile chiarirne qualche aspetto grazie agli studi sempre più accurati sui materiali delle singole cave. Almeno dall’età di Domiziano, le cave imperiali nelle diverse province erano amministrate di norma attraverso vari *procuratores lapicidinarum/a marmoribus* scelti in genere tra i liberti dell’imperatori, che erano generalmente preposti non a tutte le cave di una provincia, ma a gruppi di cave dello stesso tipo, anche in due province⁹⁹. Operavano con modalità diverse: in alcuni

⁹² ROCKWELL 1996.

⁹³ La cava va organizzata, predisponendo tutto quello che occorre per lo sfruttamento industriale: aprire le vie di accesso, stabilire le modalità per la raccolta del materiale e il trasporto su carri, realizzare i vari impianti meccanici necessari per l’estrazione e lavorazione del materiale, attrezzare le officine per gli strumenti, vedi PENSABENE 1998.

⁹⁴ Del loro *status* sociale non sappiamo molto. Nelle cave private forse gli operai erano soprattutto liberi; in quelle imperiali, accanto ai lavoratori specializzati di condizione probabilmente libera, talora indigeni, erano impiegati anche condannati *ad metalla* o schiavi, soprattutto per lavori di non specializzazione, come pulitura di pozzi e scarico in esterno del materiale residuo, trasporti su slitte dei pezzi, cfr. MILLAR 1984. Che ci siano schiavi è dimostrato dalla presenza, in alcune zone minerarie come, in Egitto, a *Mons Claudianus* e *Mons Porphyrites*, o in Numidia, a Simitthu, di alcune centurie di soldati addetti *ad custodias* (CIL III, 12069), ma anche utilizzati nel lavoro. A Simitthu e nelle cave egizie abitavano in un *castrum*, il centro amministrativo e residenziale, dotato di stalle, *borrea*, *officinae*, alloggi, pozzi. Cfr. RÖDER 1988 e 1993, KLEIN 1988. Per i salari, relativamente alle cave di *Mons Claudianus*, vedi SERAFINO 2009.

⁹⁵ A livello centrale, per l’amministrazione e lo sfruttamento delle cave imperiali, fu creato a Roma un ufficio speciale, la *statio marmorum*, dipendente dall’amministrazione del patrimonio imperiale, ufficio che si preoccupa di portare a Roma e poi smistare i marmi, ma probabilmente raccoglieva altri materiali di pregio provenienti dalle cave, per le necessità di Roma (*ratio urbis*) o per i progetti imperiali (*ratio domus Augusti*) e in parte per le vendite ai privati; cfr. FANT 1993. Per FANT 1988, la *ratio marmorum* nacque in età augustea in rapporto con la nuova monumentalità di Roma voluta da Augusto, ma è solo da età flavia, e più compiutamente in età adrianea e antoniana, che il sistema di raccolta e distribuzione divenne più centralizzato (BARRESI 2003). E ancora si discute se a Roma esistesse un *procurator metallorum / marmorum*, che avrebbe avuto la gestione di tutti gli affari minerari, lo nega l’HIRSCHFELD 1876 (il cui testo è ancora di riferimento per l’amministrazione delle cave in età imperiale), seguito dall’ARDAILLON 1877, dal MARQUARDT 1886; il PENSABENE 2010 ritiene che alla gestione della raccolta del materiale marmoreo si potesse associare anche la gestione amministrativa. L’amministrazione centrale potrebbe piuttosto essere stata affidata al responsabile delle finanze imperiali. L’attestazione di un *procurator marmorum* in CIL III 348 e CIL VI 8482 deve essere riferita al procuratore di qualche cava particolare di marmo e non ad un funzionario centrale, cfr. MARQUARDT 1886, p. 331.

⁹⁶ Le note sono presenti su reperti provenienti da cave antiche di marmo, ma non da tutte, del bacino del Mediterraneo o sono incise sulle pareti delle cave stesse e possono comprendere, con differenziazioni secondo i siti e i momenti, varie indicazioni utili a ricostruire il processo produttivo e commerciale: il numero d’ordine del blocco distaccato dal filone di marmo, il numero del *locus* o *brachium* (il luogo d’estrazione), il nome del responsabile della *caesura*, il nome dell’*officina* di produzione, il nome del funzionario amministrativo preposto ai lavori, la menzione della *ratio urbis*, l’amministrazione centrale. La presenza di «iscrizioni complesse è di per sé segno del monopolio imperiale, infatti si tratta di indicazioni destinate alle diverse parti dell’organizzazione burocratica che doveva gestire l’invio, il trasporto, l’immagazzinamento» osserva il BARRESI 2003, p. 96. I sistemi di segnatura è probabile potessero variare nel tempo o essere legati a particolari condizioni del materiale; ad esempio, su un materiale fragile come il *lapis specularis*, le *notae* anziché incise o graffite potrebbero essere state dipinte. Nelle cave appartenenti al patrimonio del *princeps*, le formule sui blocchi di marmo portano o il nome dell’imperatore al genitivo o semplicemente l’abbreviazione di *Caesaris nostri* o *domini nostri* o molto spesso il nome di un funzionario, schiavo, liberto o procuratore dell’imperatore (*Augusti* o *Caesaris servus, libertus, procurator*); in altri casi, come segni della proprietà compaiono medaglioni di piombo con l’effigie dell’imperatore. Sui vari sistemi di siglatura, in particolare in uso a Docimio, vedi in particolare FANT 1989 e 1993; PENSABENE 2010.

⁹⁷ Vedi ora HIRT 2010.

⁹⁸ MARQUARDT 1886, p. 331.

⁹⁹ Ad esempio, in età adrianea, il procuratore imperiale della Frigia, *Hesperus*, residente a Synnada, si occupava delle cave della valle del Tembris e di Docimio (MAMA IX, p. XXXVI), infatti il suo nome è su blocchi di marmo docimeno a Leptis (CHRISTOL-DREW, BEAR 2005); da un altro procuratore, con residenza forse a Mileto, dipendeva un gruppo di cave in Caria (HERMANN 1988). In età adrianea, un solo procuratore amministrava in Egitto le cave del *mons Claudianus* e del *Mons Porphyrites* (KLEIN 1988). Vedi, da ultimo, l’ampia documentazione in HIRT 2010.

casi i procuratori dirigevano essi stessi lo sfruttamento minerario impiegando direttamente il personale necessario, tecnico e non¹⁰⁰; in altri casi, invece, questi funzionari davano le cave essi stessi in appalto ad uno o più *conductores*¹⁰¹, i quali assumevano lo sfruttamento delle miniere e cave della stessa regione, ma sottostavano al controllo dei procuratori, che ne tenevano, per così dire, la contabilità¹⁰². Ad essi era consentito di disporre di gran parte del materiale estratto da immettere nel mercato¹⁰³. Nel II secolo d.C. il controllo dell'amministrazione sull'estrazione delle cave imperiali, almeno in quelle di richiestissimo marmo colorato, sembra diventare ancora più diretto, tant'è che sotto il regno di Adriano sui blocchi inviati dalle cave di marmo pregiato di Docimio in Frigia, di Caristo in Grecia, di Simitthu in Numidia, appare una nuova formula: *sub cura procuratoris*. Evidentemente ragioni di opportunità economica, dal momento che si realizzava un maggior guadagno dalla vendita del materiale senza l'intermediario che lo estraeva, e di maggiore produttività, legata alle esigenze di crescente monumentalità di Roma, avevano indotto a superare il sistema dell'affido ad appalto, attribuendo al procuratore funzio-

ni nuove, non più di puro controllo dell'attività dei privati appaltatori, ma di intervento diretto nell'estrazione del materiale, dalla fase iniziale della *caesura* alla verifica dei blocchi sgrossati¹⁰⁴. Dalla metà del III secolo d.C., quando divennero acute le difficoltà economiche dell'impero o per la crescita delle spese o per il decremento delle entrate o per entrambe le ragioni, ci fu una generale crisi produttiva¹⁰⁵ che toccò anche le cave e le miniere; alcune di esse furono abbandonate, i prezzi aumentarono in barba al calmiere di Diocleziano del 301 d.C. e dopo l'età dei Severi non ci sono quasi più segni sui blocchi o dei piombi¹⁰⁶ che ci possano dare indicazioni sull'amministrazione delle cave. L'Hirschfeld, a suo tempo, parlò per la situazione alla fine del IV secolo e il V d.C., della «rovina di un'industria un tempo assai attiva» e ne vide la prova nella continua promulgazione di leggi dirette ad accrescere la produzione del materiale, anche lo stimola alla ripresa dell'iniziativa dei privati che nei secoli precedenti era stata scoraggiata da aggravii fiscali¹⁰⁷ e su un altro versante, a costringere gli abitanti dei distretti minerari e i loro figli al lavoro nelle miniere¹⁰⁸. Già nel 320 d.C. Costantino accordava, come

¹⁰⁰ Come è supposto per le cave di Synnada in Frigia o in alcune miniere d'oro della Dacia, Pannonia, Dalmazia, dal momento che nelle iscrizioni che le concernono non appaiono nomi di *conductores*. I procuratori si avvalevano di subordinati tecnici, l'*architekton*, ingegnere che era il supervisore delle cave, il *probator*, il controllore della qualità del materiale, ed altri ancora, quasi tutti schiavi o liberti imperiali. Alle loro dipendenze potevano esserci anche militari, col duplice incarico della difesa dei siti e del controllo del trasporto del materiale, ma forse, in alcuni casi, anche impiegati a supporto tecnico delle miniere, per l'approvvigionamento dell'acqua o per la realizzazione di infrastrutture necessarie al lavoro minerario (KLEIN 1988).

¹⁰¹ Alcuni liberti imperiali si trovano in relazione a cave imperiali in qualità di *curatores*. Un Eros, *libertus Augusti*, è *erpepistates tou latomein* delle cave di Paro, con funzioni non chiare, o di sorveglianza degli appaltatori o di controllo del personale dell'amministrazione imperiale (CIL XII, 5, 253); un liberto di Nerva, *Chresimus*, ha il titolo di *procurator lapicidarum* ed è tanto ricco da finanziare una strada e la decorazione marmorea in una città dell'Asia minore (Iv Tralleis 148). Forse è lo stesso - ma non è certo perché questo secondo è un *Ulpus Chresimus* - che è procuratore delle cave di granito imperiali in Egitto (HERMANN 1988).

¹⁰² In questo caso i procuratori avevano alle loro dipendenze altri funzionari, il *dispensator*, addetto alla direzione finanziaria, il *tabularius* e l'*adiutor tabularum* che erano contabili, cfr. MARQUARDT 1886, p. 333.

¹⁰³ KLEIN 1988, pp. 32-35.

¹⁰⁴ PENSABENE 2010, che sottolinea come nelle cave di Docimio siano rilevabili fasi diverse di gestione, indiretta, negli anni tra il 74 e il 91, e poi diretta negli anni successivi. Un'altra fase ancora è documentata negli ultimi anni del regno di Adriano e sotto Antonio Pio, quando fecero la loro comparsa nelle cave in Frigia di Docimio i nomi di due *centuriones* che forse avrebbero avuto il compito di riorganizzazione il lavoro, e sempre a Docimio negli anni centrali del II secolo d. Ch. compare per la prima volta il nome dell'*officina*, ossia dell'insieme di maestranze che eseguivano la sgrossatura dopo il distacco. Successivamente dalla fine del II d.C. si aggiunse il nome del responsabile della *caesura* (estrazione) che almeno a Docimio, Simitthu, *Mons Claudianus* e *Mons Porphyrites* non era solo uno schiavo o liberto, ma anche un libero. Cfr. KLEIN 1988; FANT 1989; RÖDER 1993; PENSABENE 1999 e 2010.

¹⁰⁵ Cfr. LO CASCIO 1993, p. 253 ss. Ma non si può escludere anche che sia avvenuto l'esaurimento di certe cave o miniere.

¹⁰⁶ DUBOIS 1908, p. XIII.

¹⁰⁷ HIRSCHFELD 1876, p. 179.

¹⁰⁸ C. Th. X, 19, 15, del 424 d.C., in cui Teodosio vieta che i *metallarii* si allontanino dalle terre di origine, vincolandoli al pari dei coloni. Altri provvedimenti fissavano divieti e sanzioni per il trasferimento di minatori in Sardegna (C.Th. X, 19, 6 e 9). Ma nel 365, 367, 392 si ebbero fughe dalle miniere. Cfr. DE MARTINO 1980, p. 317.

si è visto, tramite il *rationalis* dell'Africa, una completa libertà di estrarre materiale da qualsiasi cava di marmo e di vendere senza limitazione i prodotti estratti. Nel 363, Giuliano promulgava, solo per l'Oriente, la libertà completa di aprire cave di marmo senza aggravio fiscale¹⁰⁹; poco più di un decennio dopo, nel 376, Valente, Graziano e Valentiniano, che già anteriormente avevano accordato ai senatori la possibilità di estrarre marmi, in Macedonia e nell'Illirico, *de privatis lapidicinis*, ma a condizioni stabilite¹¹⁰, li liberano dal comprensibile «timore di dover pagare imposte e tasse doganali»¹¹¹, esentandoli da tali oneri; che queste misure abbiano avuto successo è dimostrato da un'altra costituzione imperiale del 363, che proibiva ai senatori e ad altri cittadini di rango elevato di approfittare del *cursus* pubblico per il trasporto dei loro marmi. C'era un'evidente concorrenza tra cave private e cave imperiali e il rischio che i proventi sfuggissero al fisco portò all'emanazione di altre costituzioni di Graziano Valentiniano e Teodosio nel 382¹¹² e nel 384¹¹³ che, a fronte della possibilità di scavo nei fondi privati, obbligarono tutti gli appaltatori a pagare una decima al fisco e un'altra al proprietario del terreno da loro sfruttato. Ma questa libertà non restò in vigore a lungo, dal momento che

nove anni dopo, nel 393¹¹⁴, gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio proibirono ai privati, ma solo per l'Oriente, di sfruttare una qualsiasi cava di marmo perché si dovevano vendere i prodotti delle cave statali¹¹⁵, il che rende evidente che lo stato non aveva alcun interesse ad espropriare cave private, ma tentava di agevolare il prelievo fiscale. Nello stesso anno, poche settimane dopo, gli stessi imperatori inviano un'altra costituzione a Paterno, *comes sacrarum largitionum* dell'Occidente¹¹⁶, con cui si interveniva a vietare un abuso evidentemente frequente, quello di proseguire gli scavi del filone marmoreo sotto edifici altrui, provocando crolli.

Di questa importante legislazione del IV secolo d.C., che, come si è visto, riguarda solo le cave di marmo – così come la coeva legislazione sulle miniere interessa solo quelle d'oro- e che ha un interesse non generale, ma locale, essendo diretta solo ad alcune zone dell'impero – ben poco viene riproposto nel successivo Codice di Giustiniano: la *lex Cuncti* del 382 d.C. sulle decime da pagare e quest'ultima del 393 d.C. sugli scavi scorretti. Dopo il VI secolo, l'attività estrattiva continua, ma viene a mancare ogni riferimento allo sfruttamento diretto delle cave da parte degli imperatori.

¹⁰⁹ C.Th X, 19, 2. L'imperatore motiva il provvedimento con la carenza di marmi e il conseguente aumento dei prezzi. La legge è emanata da Antiochia, città per la quale Giuliano aveva progetti di un abbellimento monumentale che la mancanza di marmi rendeva difficile (DUBOIS 1908, p. XIX, NEGRI 1985, p. 141).

¹¹⁰ C. Th. X, 19, 8. La *condicio* riguarda probabilmente il pagamento di certi diritti allo stato, non si parla di decime dovute ai proprietari.

¹¹¹ C. Th. X, 19, 8: *vectigalis operas et portorii damna non metuens*.

¹¹² C.Th. X,19,10, cfr. n. 12. La costituzione del 382 inviata a Floro, prefetto del pretorio di Oriente, è sempre stata considerata fondamentale nella discussione sulla natura giuridica del sottosuolo perché stabilisce che coloro che cercano *saxa* nei terreni privati possono farlo purché paghino la decima sia al fisco sia al proprietario, il che significa instaurare il principio generale che la proprietà del suolo è separata da quella della cava, «in deroga al principio adottato dai giureconsulti in materia di cave e miniere» (così già il MISPOULET 1907, p. 497). Contro questa interpretazione, dominante in dottrina, cfr. NEGRI 1985, p.146, per cui non si tratta di un permesso di scavare cave in fondi altrui, ma la disposizione riguarda lo scavo in fondi propri o, se altrui, solo avendone titolo.

¹¹³ C.Th. X, 9, 11, in questa costituzione, nella prima parte, si conferma quella di due anni prima, ma precisando alcuni dettagli: tutto il surplus apparterrà a quelli che sfrutteranno la cava, essi avranno ogni *licentiam vendendi, donandi et quo voluntas suaserit transferendi*. Viene dunque concessa la libertà di vendere, donare e di trasportare dove desiderano il materiale eccedente.

¹¹⁴ C. Th. X, 9, 13. È diretta a Rufino, prefetto del pretorio di Oriente.

¹¹⁵ Recita il testo della costituzione: «*ut fiscalibus instantia locis liberior relaxetur*», espressione abbastanza oscura che si può intendere come «al fine che si rivolga richiesta (di materiale) più frequentemente alle cave fiscali». Sui problemi interpretativi, vedi DUBOIS 1908, p. XXII; NEGRI 1985, p. 147, n. 83. Ai trasgressori si prevede, come sanzione, la confisca del prodotto estratto.

¹¹⁶ C.Th. X, 19, 14. Quello che è importante notare è che mentre in Oriente si proibisce ai privati di scavare, lo stesso non vale per l'Occidente.